

REPUBBLICA ITALIANA

N.1412/04REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 10060 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente

ANNO 2002

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 10060/2002 proposto da Sega Massimo,
rappresentato e difeso da se medesimo ed elettivamente
domiciliato in Roma, Via V. Fucino, n. 6,

CONTRO

la Provincia di Roma, in persona del Presidente della Giunta
Provinciale p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti. Antonio
Fancellu e Massimiliano Sieni dell'Avvocatura Provinciale,
elettivamente domiciliata presso i medesi in Roma, Via IV
Novembre n. 119/A;

per l'annullamento della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione
II, del 23.9.2002, n. 7997;

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 18.11.2003, il Consigliere
Claudio Marchitiello;

Uditi altresì gli avvocati Sega e Sieni;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

L'Avv. Massimo Sega, già dirigente dell'Amministrazione
Provinciale di Roma, cessato dal servizio il 24.2.1995 impugnava

al T.A.R. del Lazio la nota del Capo di Gabinetto del predetto ente del 23.12.2002, n. 224, con la quale era stata rigettata la sua istanza diretta all'accesso ai provvedimenti di nomina del Consiglio di direzione strategica.

L'Amministrazione provinciale di Roma si costituiva in giudizio opponendosi all'accoglimento del ricorso.

Il T.A.R. del Lazio, Sezione II, con la sentenza del 23.9.2002, n. 7997, respingeva il ricorso.

L'Avv. Massimo Sega appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.

L'Amministrazione provinciale di Roma resiste all'appello chiedendo la conferma della sentenza appellata.

All'udienza del 18.11.2003, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

L'Avv. Massimo Sega, ex dirigente dell'Amministrazione provinciale di Roma, appella la sentenza del 23.9.2002, n. 7997, con la quale la II Sezione del T.A.R. del Lazio ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della nota del Capo di Gabinetto del predetto ente del 23.12.2002, n. 224.

Con tale nota, veniva negato all'appellante l'accesso ai provvedimenti di nomina del Consiglio di direzione strategica dell'ente con la seguente motivazione: "Ella non ha motivato, in relazione all'atto richiesto, il suo interesse diretto alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti".

L'appello è infondato.

Con il primo motivo, l'Avv. Sega sostiene l'illegittimità del diniego per la violazione degli artt. 10 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e 72 dello Statuto dell'Amministrazione provinciale.

Secondo l'appellante tali disposizioni, a differenza dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990, consentono "l'accesso di tutti i cittadini residenti agli atti della propria amministrazione comunale e provinciale per soddisfare qualunque tipo di interesse, con esclusione dell'obbligo della motivazione della richiesta ai fini della dimostrazione della legittimazione all'accesso".

Tale tesi non può essere condivisa.

L'appellante interpreta erroneamente l'art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 2000. Il primo comma di tale articolo, stabilendo che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici", ad eccezione di quelli riservati per legge o dichiarati tali da un atto del sindaco o del presidente della provincia allo scopo di tutelare la riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, non dà una propria configurazione del diritto di accesso né regola l'esercizio di tale diritto. La disposizione stabilisce soltanto che non vi sono atti riservati, non accessibili, se non quelli da essa indicati.

Lo stesso concetto esprime l'art. 72 dello Statuto, allorché dispone che "i documenti amministrativi della provincia sono pubblici e liberamente consultabili".

Nulla tali disposizioni dispongono per quanto concerne la conformazione e l'esercizio del diritto di accesso.

Occorre fare riferimento, pertanto, anche per quanto riguarda gli atti dei comuni e delle province alla disciplina generale contenuta negli artt. 22 e seguenti del Capo V della legge 7.8.1990, n. 241.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, quindi, anche per tali atti vale il dettato della norma ora citata secondo cui il diritto di accesso è riconosciuto unicamente a chi vanta un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Anche per l'accesso agli atti dei comuni e delle province, pertanto, allo scopo di collegarlo alla tutela di posizioni giuridiche soggettive, ad interessi, quindi, personali e concreti, si richiede un'istanza motivata.

E' appena il caso di rilevare, infine, sia pure incidentalmente, attesa la reiezione in toto della tesi dell'appellante, che un diritto di accesso agli atti dei comuni e delle province libero, ma "per i soli cittadini residenti" non sarebbe in linea con il principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini.

E' infondato anche il secondo motivo di appello, relativo alla incompetenza del Capo di Gabinetto.

Non trattandosi di rifiuto determinato da ragioni di riservatezza, per il quale sarebbe stato competente il presidente della provincia, ma di rifiuto per la mancata indicazione dell'interesse riposto a fondamento della istanza, l'atto rientra nella competenza dirigenziale.

Da respingere è anche il terzo motivo, essendo evidente che l'amministrazione non era tenuta ad indicare il responsabile del procedimento, sebbene ne fosse stata fatta richiesta dall'interessato, giacché l'istanza di accesso non dava luogo ad alcun procedimento specifico al quale quest'ultimo avrebbe dovuto partecipare, ma richiedeva, come in effetti si è poi concretamente verificato, soltanto l'emanazione di un unico atto di diniego.

La denuncia di violazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 267 del 2000 è, quindi, del tutto incongrua.

Nelle considerazioni che precedono devono ritenersi confutate tutte le ulteriori argomentazioni dedotte dall'appellante che sviluppano le censure già esaminate e non denunciano ulteriori vizi di legittimità.

La Sezione, infine, non ritiene di doversi occupare del regolamento approvato con la deliberazione n. 1114 del 1995, atteso che la relativa normativa attiene, come si riconosce dallo stesso appellante, agli atti riservati e alle concrete modalità dell'accesso (anche di tipo informatico).

L'appello, in conclusione, va respinto.

Le spese del secondo grado del giudizio, tuttavia, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge l'appello in epigrafe.

Compensa le spese del secondo grado del giudizio,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.

Così deciso, in Roma, in Camera di Consiglio, il 18.11.2003, con
l'intervento dei signori:

Alfonso Quaranta	Presidente
Paolo Buonvino	Consigliere
Francesco D'Ottavi	Consigliere
Claudio Marchitiello	Consigliere Est.
Aniello Cerreto	Consigliere

L'ESTENSORE

Claudio Marchitiello

IL PRESIDENTE

Alfonso Quaranta

IL SEGRETARIO

Francesco Cutrupi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18 marzo 2004

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

Antonio Natale